

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL CONSORZIO SBCR

PREMESSA

Con il presente regolamento il Consorzio intende manifestare il proprio interesse verso le iniziative del mondo del volontariato singolo e organizzato presenti sul territorio.

Altresì vuole dare l'opportunità ai cittadini che, singolarmente, o tramite istituzioni pubbliche che, perseguendo l'obiettivo dell'inserimento sociale dell'individuo, vogliano proporre persone per attività di volontariato.

Il Consorzio vuole riconoscere l'alto valore sociale del volontariato, non solo quale espressione di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile, con l'obiettivo di arricchire e diversificare le opportunità offerte ai cittadini - utenti integrando le prestazioni del servizio pubblico, ma anche come possibilità di inserimento o reinserimento sociale di individui svantaggiati.

Art. 1 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà.

Altresì è possibile l'adesione individuale del singolo volontario e quella tramite Istituzioni che ne perseguano il pieno inserimento sociale.

La legge individua nella convenzione lo strumento più idoneo a regolare i rapporti con quelle organizzazioni che possono integrare gli interventi degli Enti Pubblici o tra Enti Pubblici stessi.

Art. 2 - LA CONVENZIONE

È possibile stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale ed operanti da almeno un anno o con istituzioni che perseguano il pieno inserimento sociale del volontario stesso.

Il Consorzio non può delegare al volontariato l'espletamento dei propri compiti d'istituto, pertanto le prestazioni, oggetto della convenzione, non devono avere le caratteristiche di quelle che già normalmente l'Ente acquisisce mediante il pagamento di corrispettivi o che per competenza deve gestire in proprio.

Ai sensi della normativa vigente le convenzioni devono specificare i seguenti elementi:

- a- contenuto e modalità dell'intervento dei volontari;
- b- durata del rapporto convenzionale;
- c- numero e, quando richiesto dalla natura dell'attività da svolgere, qualificazione professionale degli aderenti all'organizzazione stipulante;
- d- modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
- e- modalità di risoluzione del rapporto.

Le organizzazioni di volontariato, gli Enti proponenti devono assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi.

È altresì possibile che l'assicurazione sia assicurata dal volontario stesso.

Art. 3 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO SINGOLO

Si definisce "volontariato singolo" l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini non legati ad associazioni.

L'operatore volontario non può essere utilizzato in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, bensì può collaborare per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con originalità forme di intervento innovative.

Art. 4 - PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI RAPPORTI CON IL VOLONTARIO SINGOLO

Ogni cittadino ha facoltà di richiedere di collaborare attivamente con i servizi pubblici.

Il Consorzio SBCR si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari sulla base delle specifiche esigenze degli utenti, valutando le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinale e psico-fisica.

Il volontario, all'atto della presentazione della propria domanda di ammissione al servizio dovrà:

- impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate dal Consorzio SBCR;
- dichiarare che la propria attività verrà svolta esclusivamente per fini di solidarietà, in forma totalmente gratuita senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- accettare espressamente di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi del Consorzio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche predisposte ed eventualmente concordate;
- dichiarare di operare nel pieno rispetto delle persone a favore delle quali si svolgono le attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso;

L'autorizzazione ai singoli individui allo svolgimento di attività volontarie presso l'Ente dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Direttore, previa stipula dell'apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi. .

Tale provvedimento dovrà contenere:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti di impiego del volontario;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore dipendente o autonomo e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Consorzio SBCR ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte.